

Maria Pia Pedani

CONSOLI VENEZIANI NEI PORTI DEL MEDITERRANEO IN ETÀ MODERNA

1. *Caratteristiche dell'istituto consolare veneziano*

È ormai comunemente accettato che l'istituzione consolare trovi le sue origini nelle competenze e nelle funzioni dei consoli della Veneta Repubblica, così come queste si erano sviluppate nella prima Età Moderna, a partire da un sostrato comune condiviso nei tempi più antichi dal *Comune Veneciarum* e da altre città marinare, i cui mercanti usavano abitare all'estero in colonie poste sotto la tutela di consoli. Il diritto e la consuetudine veneziana, proprio perché essenzialmente estranei allo *ius commune*, avrebbero favorito una peculiare evoluzione dell'istituto e quindi fornito la base per la creazione del diritto consolare¹.

Uno studio dello sviluppo delle colonie mercantili veneziane nel Medioevo e dei funzionari a queste preposti dimostra come all'inizio anche il *Comune Veneciarum* si allineò a una prassi diffusa in area mediterranea nominando, in un primo tempo, dei *vicedomini*, funzionari con competenze soprattutto amministrative, cui fecero seguito numerosi bails, che godevano anche di un certo diritto di rappresentare il proprio sovrano, per esempio a Tiro, Acri, Laodicea, Aleppo, Patrasso, Tenedo, Cipro, Negroponte o Aiazzo in Armenia². Recenti

Abbreviazioni utilizzate: Asv, *Archivio di Stato di Venezia*; Avogaria, Asv, *Avogaria di Comur*; Atti, Asv, *Notarile, Atti*; Bailo, Asv, *Bailo a Costantinopoli*; Commemoriali, Asv, *Commemoriali*; Costantinopoli, Asv, *Senato, Dispacci Costantinopoli*; Leggi, Asv, *Compilazione leggi*; Mag. Cons., Asv, *Maggior Consiglio*; Mar, Asv, *Senato, Mar*; Mercanzia, Asv, *Cinque Savi alla Mercanzia*; Misti, Asv, *Senato Misti*; Reggenze, Asv, *Senato, Deliberazioni Reggenze Barbaresche*; Relazioni, Asv, *Collegio, Relazioni*; Persia, Asv, *Documenti Persia*.

¹ A. Trampus, *La formazione del diritto consolare moderno a Venezia e nelle Province Unite tra Seicento e Settecento*, «Rivista di storia del diritto italiano», 67 (1994), pp. 283-319 e bibliografia ivi citata.

² P.L. Grimani, *Della rappresentanza consolare della Repubblica di Venezia dalle sue origini alla presa di Costantinopoli*, Tipografia della pace di Filippo Cuggiani, Roma, 1899, pp. 19-28, 43-54; M.P. Pedani, *The Oath of a Venetian Consul in Egypt (1284)*, «Quaderni di Studi Arabi», 14 (1996), pp. 215-222.

ricerche hanno dimostrato come il termine *bailo*, che deriva dal latino *baiulus*, portatore o reggitore, venne usato nei tempi più antichi nella traduzione di documenti arabi per indicare funzionari di stati musulmani; ciò può portare a ipotizzare che si sia trattato in origine di una traduzione letterale del termine *visir*, che aveva all'inizio il medesimo significato³. Il *bailo* a Costantinopoli non fu comunque l'unico magistrato con questo titolo eletto dai consigli dello stato veneziano, anche se tale denominazione si mantenne molto più a lungo delle altre, via via scomparse. Con il declinare del Medioevo nelle piazze commerciali estere si cominciarono a inviare solo consoli, a protezione della mercatura e delle colonie, mentre ambasciatori straordinari o residenti vennero incaricati di rappresentare l'autorità veneziana presso le varie corti. La prima ambasciata residente fu creata proprio dai veneziani a Roma, nel 1431, quando un nobile veneto era papa con il nome di Eugenio IV. La figura del *bailo* a Costantinopoli, che conglobava le funzioni di ambasciatore residente e di console, rimase quindi come un *unicum*, una reliquia del passato, nell'ordinamento della Repubblica⁴.

Diversamente dagli ambasciatori e dai bails, i consoli in Età Moderna non ebbero di solito alcuna delega ad agire in nome del proprio sovrano in affari di politica internazionale. Il loro incarico riguardava esclusivamente le materie commerciali e la tutela dei connazionali. Se tale distinzione era chiara agli occhi degli europei, non fu sempre così in paesi dove vigeva un diverso diritto e un diverso concetto di autorità. Alle volte, in terra d'Islam, i consoli potevano essere unilateralmente equiparati ad ambasciatori, soprattutto se operavano nella città dove risiedeva il sovrano. Per esempio il 14 *rabī al-awwal* 1203 (13 dicembre 1788) il sultano del Marocco

³ M.P. Pedani, *Venetian Consuls in Egypt and Syria in the Ottoman Age*, «Mediterranean World», 18 (2006), pp. 7-21.

⁴ Ead., *Bahrī Mamluk - Venetian Commercial Agreements*, in H.C. Güzel, C.C. Oğuz, O. Karatay (a cura di), *The Turks, Yeni Türkiye*, Ankara, 2002, II, pp. 298-305; S. Carbone, *Note introduttive ai dispacci al Senato dei rappresentanti diplomatici veneti. Serie: Costantinopoli, Firenze, Inghilterra, Pietroburgo*, «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 43 (1974), pp. 11-38; G. Migliardi O'Riordan Colasanti, *L'attività consolare del Levante nella documentazione del bailo a Costantinopoli*, «Byzantische Forschungen», 12 (1987), pp. 773-778; Id., *La documentazione consolare e il bailo a Costantinopoli*, in *Le fonti diplomatiche in età moderna e contemporanea*, Ministero BB.CC.AA., Roma, 1995, pp. 602-605; Id., *Présentation des archives du baile à Constantinople*, «Turcica», 33 (2001), pp. 339-367; D. Desaive, *Les documents en ottoman des fonds des archives du baile à Constantinople*, «Turcica», 33 (2001), pp. 369-377.

Sidī Muḥammad b. 'Abd Allāh informò il proprio governatore a Tangeri, il *qā'id* Muḥammad b. 'Abd al-Malik, che non avrebbe più inviato propri ambasciatori nei paesi cristiani, ma avrebbe utilizzato i consoli europei per intrattenere relazioni con quei sovrani; suo figlio Sidī Muḥammad al-Mahdī al-Yazīd continuò poi in tale pratica tantoché, appena salito al trono nel maggio 1790, convocò in udienza ufficiale tutti i consoli accreditati⁵.

All'inizio del Cinquecento a Venezia una nuova magistratura, quella dei Cinque Savi alla Mercanzia, venne pensata come referente per le materie commerciali. Istituita dal Senato in via provvisoria con decreto del 15 gennaio 1507, venne trasformata in organo stabile nel 1517. La sua competenza crebbe sempre di più in campi diversi: navigazione, commercio, arti, manifatture, dazi, dogane, imposte sull'importazione ed esportazione, mercanti, sia veneti che forestieri, consolati veneziani all'estero e esteri a Venezia, naufragi, assicurazioni marittime, sensali, contrabbandi, tabacchi, strade, agricoltura e, infine, anche accordi internazionali di commercio. A tale magistratura venne demandata anche la giurisdizione civile, trasformandola in tribunale per le cause di commercio e per i processi misti tra veneziani e sudditi di uno stato estero. Infine ebbe anche l'incarico di «scansare le spese superflue» cioè di individuare le spese eludibili per lo stato⁶.

La competenza dei Cinque Savi alla Mercanzia sull'istituzione consolare si concretizzò con la legge promulgata dal Senato il 7 marzo 1586. Con essa si attribuì ai Savi il compito di ricercare informazioni sui candidati alla carica di console, pena la nullità dell'elezione⁷. Se la raccolta di notizie, e quindi in definitiva spesso la scelta, spettò da questo momento ai Cinque Savi, l'elezione e la nomina rimasero però di solito demandate ad altri organi. Il Maggior Consi-

⁵ *Mercanzia*, serie I, b. 714, fasc. «Marocco 1790-97». Dono annuale dei consoli esteri al sovrano marocchino era del te. Anche il sovrano alle volte ricambiava i presenti; per esempio nel 1791 inviò al vice-console veneto, Giacomo Girolamo Chiappe, un giovane leone che era cresciuto con i suoi figli, anche se, secondo Chiappe, il sovrano aveva solo voluto liberarsi dell'ingombrante animale, che continuava a rovinargli i fiori del giardino (lettera 8 lug. 1791).

⁶ M. Borgherini Scarabellin, *Il magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia dalla istituzione alla caduta della Repubblica. Studio storico su documenti d'archivio*, Milano, Padova, 1925.

⁷ Il decreto è conservato in numerose copie, cfr. ad esempio *Mar*, f. 752 (allegato al disp. 10 dic. 1699); *Mercanzia*, serie II, b. 39, parte 1^a.

glio continuò a nominare fino alla seconda metà del Seicento «per scutinio e quattro mani di elezion»⁸ il console ad Alessandria d'Egitto e quello ad Aleppo, due tra i più importanti rappresentanti veneziani in terra ottomana; lo stesso consiglio, continuò a nominare anche il bailo a Costantinopoli fino al 1575, quando fu costretto a cedere tale prerogativa al Senato, prevalendo ormai per questa carica le funzioni diplomatiche a quelle di semplice magistrato e governatore. Se fino al 1586 i consoli veneti furono patrizi, dopo tale data furono i cittadini a prevalere. Nello stesso momento venne loro sottratta anche la funzione giurisdizionale, che a Venezia poteva essere attribuita unicamente ai nobili, limitando le loro competenze all'ambito commerciale⁹. Solo in terra ottomana, ad Alessandria, Aleppo e Costantinopoli, continuarono ad essere inviati membri dell'aristocrazia, in quanto il diritto vigente in quell'impero considerava il console come il capo e il responsabile dei suoi connazionali; per questo il bailo ebbe autorità sui consoli non nobili in terra ottomana e, dal Settecento, anche sui consolati in Siria ed Egitto, ormai equiparati agli altri e affidati dunque a cittadini.

I consoli non nobili potevano essere eletti da varie autorità: il bailo a Costantinopoli per la maggior parte di quelli in terra ottomana¹⁰, mentre l'ambasciatore veneto in Spagna aveva il diritto di nominare i consoli a Cadice, Siviglia e Sanlúcar de Barrameda. Altre nomine erano invece attribuite al provveditore generale da Mar, mentre dal 1588 i Provveditori sopra Ospedali e Luoghi Pii vennero incaricati di nominare un console ad Algeri, con competenza sul riscatto degli schiavi veneti caduti in mano ottomana. Con la medesima legge del 1588, l'elezione dei consoli a Cipro e in Bosnia venne attribuita invece ai Cinque Savi, anche se il Collegio doveva poi ratificare la scelta con una maggioranza dei due terzi, così come avveniva anche

⁸ *Leggi*, b. 150, c. 791-792v.

⁹ M. Ferro, *Dizionario del Diritto Comune e Veneto che contiene le Leggi Civili, Canoniche e Criminali, i principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana e Veneta*, Modesto Fenzo, Venezia, 1779, IV, pp. 45-48.

¹⁰ *Costantinopoli*, f. 23, disp. 21 (16 apr. 1586) «copia di tutti i consoli sottoposti al bailaggio cavati da libri della cancelleria»: console a Smirne, eletto dal bailo; console a Scio, eletto in Senato; console a Gallipoli eletto dal bailo; console a Silivri, eletto congiuntamente dal bailo e dal Consiglio di XII; console a Palermo, piccolo scalo presso Istanbul, eletto congiuntamente dal bailo e dal Consiglio dei XII; console a Rodi, eletto dal Provveditore Generale e Inquisitore nel Regno di Candia con autorità di Provveditore Generale da Mar.

per il console a Durazzo¹¹. Anche in questo caso venne applicato un principio fondamentale della legislazione veneziana che tendeva a limitare l'autorità di una magistratura creando una rete di procedure di controllo incrociato sul suo operato.

In rari casi la Repubblica concesse che autorità estere potessero nominare consoli veneti per i territori a loro soggetti, pur sempre con l'intervento dei Savi alla Mercanzia: per esempio il Gran Maestro dell'ordine gerosolimitano nominava quello dell'isola Malta¹²; a Messina invece erano membri della famiglia Spatafora che reggevano il consolato veneto, ma ciò avveniva in quanto tale famiglia apparteneva sin dal 1414, per speciale concessione, anche alla nobiltà veneta¹³.

Per quanto riguarda invece la durata della carica consolare, una memoria dei Cinque Savi del 5 dicembre 1699 affermava che non era mai stato emesso un decreto complessivo che la stabilisse per tutti in modo uniforme¹⁴. Ciò aveva portato a usi diversi nelle varie sedi: per esempio a Smirne il consolato veniva attribuito a vita; le patenti rilasciate dagli stessi Savi per i consoli a Palermo, Messina e Livorno avevano invece una validità triennale, come pure quelle rilasciate al console a Cadice e a quello a Durazzo. Per i consolati d'Egitto e Siria il termine era in origine di due anni anche se poi, tra il 1548 e il 1549 venne ampliato, per risparmiare, a tre anni, come allora avveniva in quasi tutto il Levante¹⁵. Il termine del triennio fu a lungo il favorito anche se, di fronte al proliferare di cariche assegnate a vita, nello stesso 1699 il Senato stabilì per tutti un periodo di un lustro, dopo il quale però il console poteva essere riconfermato¹⁶.

Requisito essenziale per essere eletto era l'aver compiuto i venticinque anni, la stessa età che occorreva ai nobili per entrare senza grazie speciali in Maggior Consiglio o agli aspiranti notai per essere ammessi a sostenere l'esame per esercitare la libera professione, e che rappresentava dunque il raggiungimento della maggiore età.

¹¹ *Leggi*, b. 150, c. 857-858. Ai Cinque Savi spettò anche, con *parte* del Senato 15 ottobre 1605, la nomina di un console in Morea; cfr. *ibid.*, cc. 486-486v, 865-865v; G. Migliardi O'Riordan (a cura di), *Archivio del Consolato veneto a Cipro (fine sec. XVII – inizio XIX). Inventario e regesti*, Ministero per i BB.CC.AA., Venezia, 1993.

¹² G. Berchet, *Relazioni dei Consoli Veneti nella Siria*, Paravia, Torino, 1886, p. 21.

¹³ *Avogaria*, b. 351/69, Spatafora (1541-1793); *Misti*, reg. 51, c. 184 (11 dic. 1414).

¹⁴ *Mar*, f. 752 (allegato al disp. 10 dic. 1699).

¹⁵ *Leggi*, b. 150, cc. 787-789, 791-792v.

¹⁶ *Mar*, f. 752 (allegato al disp. 10 dic. 1699).

Le sedi più prestigiose, come quelle d'Egitto o di Siria, erano appannaggio di nobili veneti, come ribadito anche nella *parte* del Senato del 2 agosto 1670, poco prima della loro soppressione¹⁷. Altrove però la presenza aristocratica andò scemando, in concomitanza al diffuso disinteresse di tale classe per i commerci. Così la già ricordata legge del 7 marzo 1586 ribadì, rifacendosi a un precedente decreto dell'8 ottobre 1443¹⁸, che i consoli veneti dovevano essere, se non nobili almeno cittadini, anche se poi, in casi particolari, ci si limitò ad affidare tali incarichi anche a semplici sudditi veneti.

A Venezia essere "cittadini" significava far parte di quella classe sociale, posta a metà tra l'aristocrazia e il popolo, dalle cui fila uscivano i membri dell'apparato burocratico nelle cui mani stavano, in forma poco palese ma non per questo meno effettiva, molti dei poteri dello Stato. La cittadinanza veneziana non era una prerogativa che si ereditava *ipso facto* dai propri antenati, come per la nobiltà. Ognuno, se ne aveva i requisiti e lo desiderava, poteva richiedere l'approvazione. A Venezia esistevano tre tipi di cittadinanza: quella originaria, quella *de intus tantum* e infine quella *de intus et extra*. Per entrare nella classe burocratica occorreva la prima, mentre le altre due potevano essere richieste anche dagli stranieri che si fossero stabiliti per un certo periodo in città. La cittadinanza *de intus tantum* permetteva l'esercizio di alcune arti e di alcuni minimi ministeri ed esentava da parte delle imposte e dei dazi; quella *de intus et extra* conferiva invece ulteriori privilegi relativi alla navigazione e al commercio e permetteva di fregiarsi del titolo di "mercante veneto" negli scali esteri, con la conseguente riduzione dei dazi, dove i trattati commerciali o le capitolazioni lo concedessero¹⁹.

A testimonianza del rigore della Serenissima a proposito dell'applicazione delle leggi sulla cittadinanza si può considerare la vicenda umana del vice-console veneto in Marocco, Giacomo Girolamo Chiappe, che fu al servizio di Venezia dal 1770 al 1797 ma non riuscì mai a ottenere il titolo che tanto desiderava proprio per mancanza dei requisiti necessari²⁰. Al contrario un ebreo, ma

¹⁷ Leggi, b. 150, cc. 476-476v.

¹⁸ Mag. Cons., Libro Verde, reg. I, cc. 57v-58.

¹⁹ M.P. Pedani Fabris, "Veneta auctoritate notarius". Storia del notariato veneziano (1514-1797), Giuffrè, Milano, 1996, pp. 47-54.

²⁰ V. Marchesi, *Le relazioni tra la Repubblica di Venezia e il Marocco dal 1750 al 1797*, «Rivista storica italiana», 3/1 (1886), pp. 34-87; E. de Leone, *Mohammed b. Abdallah e le Repubbliche Marinare*, «Il Veltro», 4 (1963), pp. 665-698; E. de Leone,

suddito marciano, venne nominato console in Barberia nel 1622: Mosé Israel, veneto anche se abitante da anni a Tunisi, venne infatti scelto per occuparsi della sorte degli schiavi veneti nel Maghreb²¹. La scelta non appare tanto peregrina se si considera anche la rappresentanza consolare di altre nazioni nella medesima area. La repubblica di Ragusa scelse ebrei come propri consoli ad Algeri, dopo aver già sperimentato una simile soluzione in Albania sin dal Cinquecento²². Vi è testimonianza che anche la cattolicissima Spagna abbia utilizzato, sia pure alla fine del Settecento, degli ebrei: tale infatti fu il caso del suo vice-console a Tétouan²³.

In alcune sedi, spesso tra le più disagiate, vi furono delle famiglie che si tramandarono di padre in figlio la carica di console veneto. Per esempio il rappresentante della Repubblica a Metelino, nominato dal bailo, era tradizionalmente un membro della famiglia Lupazzoli. A Bari e a Chieti, invece, il consolato era appannaggio rispettivamente delle nobili famiglie veneziane Gritti e Manolesso, che però non lo occuparono direttamente, usando attribuire la carica a dei vice-consoli, pur sempre con l'avallo dei Savi alla Mercanzia²⁴.

Per i vice-consoli vi era maggior libertà di scelta: potevano ricoprire tale carica persone che non fossero sudditi di San Marco e, in casi eccezionali, anche religiosi, sebbene in Età Moderna questi fossero tenuti rigorosamente lontani a Venezia dagli incarichi pubblici. Quando non vi era nessun altro di affidabile in piazze lontane si ricorreva anche a loro, come avvenne per esempio nel 1562 a Tripoli

Veneziani e genovesi nel Marocco nella seconda metà del secolo XVIII, «Levante», 10 (1963), pp. 3-13; M. Arribas Palau, *Los hermanos Chiappe en Marruecos*, in U. Marazzi (a cura di), *La conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX*, Intercontinentalia, Napoli, 1984, vol. I/2, pp. 813-869; M.P. Pedani, *Appunti sul consolato veneto in Marocco nella seconda metà del XVIII secolo*, «Quaderni di Studi Arabi», 19 (2001), pp. 87-100.

²¹ *Mar*, reg. 80, c.108; filza 237 (6 set. 1622); riguardo alla vita di Mosé Israel cfr. R. Calimani, *Storia del Ghetto di Venezia*, Rusconi, Milano, 1985, p. 212.

²² I. Burdelez, *Jewish Consuls in the Service of the Republik of Dubrovnik*, in S. Berković (a cura di), *Diplomacy of the Republic of Dubrovnik*, University of Zagreb-International Center of Croatian Universities Dubrovnik, Zagreb, 1998, pp. 337-342.

²³ *Mercanzia*, serie I, b. 714, fasc. «Marocco 1790-97» (15 mag. 1790).

²⁴ *Leggi*, b. 150, cc. 610-610v (10 mag. 1710), in antico il consolato di Bari era stato appannaggio della famiglia Marin e passò poi, sempre per eredità, ai Barbaro e quindi ai Gritti.

di Siria, con Giovanni Battista Audet, un settantenne appartenente all'ordine domenicano²⁵.

2. La rete dei consolati

Il commercio veneziano usufruì di una fitta rete di consolati e vice-consolati. I mercanti della Repubblica erano abituati a trovare nelle piazze estere un rappresentante della madrepatria incaricato di vegliare su di loro. Sin dai tempi più antichi l'espansione commerciale veneziana avvenne attraverso uno attento controllo dello stato, che strinse accordi con i vari sovrani a tutela dei sudditi marciati prima che questi si dirigessero in gran numero verso un determinato paese. Altri mercanti italiani usavano commerciare più liberamente, pronti a cogliere al volo l'occasione propizia o ad abbandonare altrettanto velocemente un mercato poco redditizio, anche se in definitiva questo modo di procedere legato alle circostanze era contraddistinto da una minore sicurezza. La struttura consolare veneziana era basata su una vera e propria rete, formata da consoli, vice-consoli e semplici agenti, o *fattori*, all'interno della quale le informazioni circolavano abbondanti e veloci, naturalmente con i mezzi e i tempi di allora. Per esempio, nel 1795 una nota ci informa di come si diffuse, a livello di consolati, la notizia che il vice-console in Marocco, il già conosciuto Giacomo Girolamo Chiappe, era stato imprigionato da Mawlāy Sulaymān quando era stata dichiarata guerra alla Repubblica per il mancato pagamento delle annualità promesse: a strettissimo giro di posta il vice-console a Cadice avvertì l'ambasciatore veneto a Madrid, i consoli a Lisbona e Barcellona, il capitano Nicolò Ponzetta a Malaga, il sensale e negoziante ebreo Emanuele Raffael dal Mare a Gibilterra, l'ambasciatore in Marocco e capitano delle navi Tommaso Condulmer, i vice-consoli ad Algeciras e Malaga, l'incaricato ad Almeria, il console a Genova (con l'incarico di informare i colleghi a Marsiglia, Livorno, Napoli, Civitavecchia e Cagliari), quello ad Algeri (affinché passasse l'informazione ai consoli a Tunisi e Tripoli) e infine quello a Londra²⁶. Alcuni anni prima, nel 1789 lo stesso vice-console Chiappe aveva inviato una lettera circolare ai colleghi di

²⁵ E.A. Cicogna, *Relazioni dei consolati di Alessandria e di Soria per la Repubblica Veneta tenute da Lorenzo Tiepolo negli anni MDLII-MDLX*, Antonelli, Venezia, 1857, p. 41.

²⁶ *Reggenze*, f. 12 (16 lug. 1795).

Lisbona, Cadice, Barcellona, Marsiglia, Genova, Livorno, Cagliari, Algeri, Tripoli, Malta, Smirne e Alessandria²⁷.

I veneziani distinguevano i loro consolati, in base all'ubicazione, tra quelli di Levante, di Ponente e del Golfo. Le coste orientali dell'Adriatico formavano la Dalmazia veneta, e quindi dipendevano direttamente da Venezia: al di là della stretta fascia costiera, nell'entroterra ottomano, vi era un consolato a Sarajevo, in Bosnia, istituito nel 1588, e più a sud, almeno dall'inizio del Settecento, uno a Durazzo in Albania²⁸.

La parte occidentale del bacino adriatico apparteneva invece ad altri stati per cui ci fu bisogno, sin dal Medioevo, di una fitta rete di consolati e vice-consolati. Dopo quello di Ancona ve ne era un altro a Pescara e quindi tutta la costa e l'immediato entroterra erano costellati da porti e città dove si trovavano rappresentanti veneti: Francavilla, Ortona, Lanciano, la sede importantissima di Chieti (sede del consolato generale in Abruzzo)²⁹, quindi Vieste, Manfredonia, Foggia, Barletta, Trani, che aveva avuto una particolare importanza con il titolo di consolato di Puglia³⁰, e poi Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Bari, Mola, Monopoli, Ostuni, Brindisi, Lecce, Otranto, Gallipoli e infine Taranto³¹. In Sicilia vi erano invece consolati a Mes-

²⁷ *Mercanzia*, serie I, b. 714, fasc. «Marocco 1790-97» (6 apr. 1789).

²⁸ *Leggi*, b. 150, c. 510-510v, 516-519v.

²⁹ C. Marciani, *Consolati veneti in Abruzzo*, «Studi Veneziani», 9 (1967), pp. 625-641.

³⁰ Nel Medioevo, ai tempi di Federico II, il *consul generalis Apulee*, o console a Trani, aveva il compito di rappresentare il doge presso la curia del re; mantenne tale incarico anche con il passaggio di dinastia e quindi, quando Napoli divenne la città più importante dell'Italia Meridionale, anche il console veneto vi cominciò a risiedere per periodi sempre più lunghi, fino a che vi si trasferì. Con l'istituzione del residente a Napoli (1565), che assunse le funzioni politico-diplomatiche, la carica di console divenne quella di un subalterno cui erano delegate funzioni prettamente mercantili e amministrative; dal 1584 tale carica venne attribuita d'ufficio al segretario dello stesso residente; cfr. N. Nicolini, *Il consolato generale veneto nel Regno di Napoli (1257-1495)*, Ricciardi, Napoli, 1928, pp. 30-32, 66-67.

³¹ La famiglia veneta Basalù, che detenne il consolato a Otranto dal 1562 al 1798, nominava i vice-consoli a Ostuni, Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto. Altre famiglie nobili venete (Marin, Barbaro e quindi Gritti) si trasmisero per eredità tra 1591 e il 1700 la nomina dei vice-consoli a Vieste, Manfredonia, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Mola e Monopoli, dipendenti dal console a Bari; cfr. M. Infelise, *Consoli e mercanti veneti a Monopoli*, in D. Cofano (a cura di), *Monopoli nell'età del Rinascimento* (Atti del Convegno internazionale di studio, 22-24 marzo 1985), II, Grafischena, Monopoli 1988, pp. 767-775.

sina e Palermo; altri stavano a Malta, Napoli, Civitavecchia, Livorno e Genova. Quello di Cagliari, in Sardegna, venne creato solo nel 1709³². Rappresentanti veneti stavano poi a Marsiglia³³ e Barcellona; altri vennero concentrati, in particolare dai primi anni del Settecento, nella zona di Gibilterra, così importante per le rotte di Ponente: Almeria, Malaga³⁴, Algeciras, Cadice, Sanlúcar de Barrameda, senza dimenticare i grossi centri dell'interno come Siviglia e naturalmente Madrid³⁵. Le navi che facevano rotta verso l'Inghilterra trovavano poi altri consolati a Lisbona, l'Aia³⁶ e infine a Londra.

Per quanto riguarda il nord-Africa la rete consolare veneta venne qui riorganizzata nel corso del Settecento. Verso la metà di quel secolo la marineria veneta visse un periodo di grave crisi determinata da costi di esercizio e assicurazione estremamente alti, dall'imperizia dei marinai e, in definitiva, dalla scarsa sicurezza delle rotte mediterranee. I corsari e i pirati del Maghreb attaccavano spesso le navi veneziane che erano protette solo da capitolazioni accordate dal sultano ottomano, ma non riconosciute dalle reggenze di Tripoli, Tunisi e Algeri. La bandiera di San Marco, che identificava con chiarezza le navi della Serenissima, sin dal 1681, quando era stata imposta a tutti i legni veneti e contemporaneamente sottratta all'uso degli stranieri subordinandone l'utilizzo alla concessione di una patente, non era più garanzia di sicurezza per chi la innalzava. I cantoni barbareschi si sentivano ormai virtualmente indipendenti da Istanbul e quindi avocavano il diritto di accordarsi con gli stati esteri che non volevano subire i continui assalti della loro marineria. Alcuni approfittarono immediatamente di una tale possibilità mentre altri, come Venezia, si mantennero ostinatamente fedeli agli accordi con il sultano, considerandolo ancora come la fonte unica di autorità nella parte islamica del bacino del Mediterraneo. Se le navi olandesi o inglesi si sottrassero ben presto agli attacchi dei barbareschi, nell'inarrestabile caccia a nuove prede quelle venete divennero le vittime favorite. Una maggior sicurezza sul mare fu ottenuta dalla Repubblica solo tra gli anni '60 e '90 del Settecento, quando Venezia si accordò finalmente con i reggenti degli stati nord-Africani, come ave-

³² *Leggi*, b. 150, c. 520-521v (7 dic. 1709).

³³ B. Pedrini, *Sulla istituzione di un consolato in Marsiglia. Atti e decreti*, Gaspari, Venezia, 1863.

³⁴ *Leggi*, b. 150, c. 514-515, (18 ago. 1703, Malaga e Cadice).

³⁵ *Mag. Cons.*, *Libro Roano*, reg. XVI, c. 132v (22 gen. 1729).

³⁶ A. Trampus, *La formazione del diritto consolare moderno cit.*, pp. 283-319.

vano ormai già fatto tanti altri. Nella seconda metà del secolo, inoltre, per rappresentare gli interessi veneti su quelle sponde, al posto degli antichi 'console ad Algeri' (dal 1588), 'console di Barberia' (dal 1622) o 'vice-console a Tripoli' (dal 1683), vennero nominati consoli a Tunisi, ad Algeri, a Tripoli, e in Marocco, regno che fino ad allora non aveva mai avuto una rappresentanza consolare della Serenissima³⁷.

In Levante invece la presenza di consoli veneti risaliva ai tempi delle crociate. Alessandria (1238) fu probabilmente, assieme a Tunisi (1231), una delle prime sedi consolari del *Comune Veneciarum*, anche se poi gran parte dei traffici si trasferirono al Cairo, nel 1553 eletto a nuova residenza ufficiale del rappresentante della Serenissima, che comunque mantenne l'antico titolo di "console ad Alessandria"³⁸. Allo scoppio della guerra di Candia, a metà Seicento, il console Marco Zen venne trattenuto come ostaggio e posto anche in prigione; partito nel 1642 da Venezia, dopo vari tentativi riuscì a fuggire e tornare in patria solo nel 1664, lasciando una struggente relazione della sua lunga e travagliata permanenza in Egitto³⁹. Nel 1677 il consolato venne ufficialmente sospeso e in Egitto rimase solo, fino al 1685, un mercante con il titolo di agente. Venne ricostituito al Cairo più di mezzo secolo dopo, nel 1745, assieme a un vice-consolato ad Alessandria.

Altre istituzioni consolari venete si trovano attestate in Età Moderna nell'Impero ottomano, per lo più alle dipendenze del bailo a

³⁷ *Sommario storico giustificativo della condotta del cittadino Pietro Medun console in Algeri*, s.e., Venezia, 1797; F. Corò, *Il ristabilimento del consolato veneto in Tripoli nel 1683*, «Rivista delle colonie italiane», 6 (1932), pp. 949-958; G. Cappovin, *Tripoli e Venezia nel secolo XVIII*, Airoldi, Verbania, 1942 (trad. arabo: Tripoli, 1988); A. Sacerdoti, *La mission à Alger du Consul de Venise Nicolas Rosalem (1753-1754)*, «Revue Africaine», t. XCVI, nn. 430-431 (I e II trim. 1952), pp. 64-100; Id., *Venezia e il regno hafside di Tunisi. Trattati e relazioni diplomatiche (1231-1534)*, «Studi Veneziani», 8 (1966), pp. 303-346; Id., *Il consolato veneziano del regno hafside di Tunisi (1274-1578)*, «Studi Veneziani», 11 (1969), pp. 531-535; E. Rossi, *Storia di Tripoli e della Tripolitania dalla conquista araba al 1911*, a cura di M. Nallino, Istituto per l'Oriente, Roma, 1968, pp. 245-247; B. Doumerc, *Venise et l'émirat hafside de Tunis (1231-1535)*, Montreal, Paris, 1999, pp. 161-174; E. Vallet, *Marchand vénitiens en Syrie à la fin du XVe siècle*, Adhe, Paris, 1999, pp. 192-205; G. Jehel, *L'Italie et le Maghreb au Moyen Age. Conflits et échanges du VIIIe au XVe siècle*, Puf, Paris, 2001, pp. 116-125.

³⁸ M.P. Pedani, *The Oath of a Venetian Consul in Egypt* cit., p. 216.

³⁹ C. Poma, *Il consolato veneto in Egitto con le relazioni dei consoli Daniele Barbarigo (1554) e Marco Zen (1664)*, «Bollettino del Ministero degli Affari Esteri», 109 (1897), pp. 463-502.

Costantinopoli, come le sedi di Atene e Candia (dal 1670)⁴⁰, Salonicco (vice-consolato dal 1729, consolato dal 1741)⁴¹, Gallipoli, Smirne, Scio, Silivri, Palormo (porto presso Istanbul), Rodi, Metelino, Maina (fattori)⁴² e Morea (dal 1605)⁴³. Alla fine del Cinquecento esisteva un console veneto anche a Caffa, sul Mar Nero⁴⁴.

Per quanto riguarda la Siria, il consolato si mantenne a Damasco fino al 1545, quando fu trasferito a Tripoli, e quindi dal 1548 ad Aleppo dove rimase sino al 1675, quando il Senato lo soppresse autorizzando nel contempo i pochi veneti ancora lì residenti a porsi sotto la tutela di consoli stranieri. Gli affari di Aleppo confluirono dunque nelle mani del console britannico⁴⁵. In seguito, però, poco prima della metà del Settecento, vennero affidati nuovamente a un rappresentante veneto, il console a Cipro, che nel 1753 si trasferì in Siria lasciando nell'isola un vice-console⁴⁶. Pochi anni dopo, nel 1762, la riapertura dei traffici con la Persia e il rinnovarsi delle carovane di Bassora, Baghdad, Aleppo e Damasco che caricavano sia le merci di Germania transitate per Venezia, sia manifatture venete come vetri a lume, perle false o conterie, spinse il Senato a nominare un nuovo console ad Aleppo e a rinviare alla sua primiera sede il console a Cipro⁴⁷.

Proprio sul declinare della Repubblica, nel 1773, venne nominato anche un console a Trieste, porto in cui transitavano ormai molte delle merci dirette al nord. La fuga per motivi di insolvenza nel 1783 del console Vincenzo Venceslao Smeccchia spinse il Senato a rivedere in parte le competenze dei Savi alla Mercanzia, almeno per quanto riguardava la nomina del rappresentante veneto a Trieste e di quelli che operavano nelle piazze di maggior importanza, stabilendo che le

⁴⁰ *Leggi*, b. 150, c. 476-476v; E. Muazzo, *Il consolato veneto in Creta durante la dominazione turca. Documenti inediti (1672-1682)*, «Thesaurismata», 6 (1969), pp. 235-257 (in greco).

⁴¹ R. Cessi, *Il consolato veneto e il porto di Salonicco alla metà del sec. XVIII*, (estratto da) «Giornale degli economisti e Rivista di statistica», Athenaeum, Roma, 1915.

⁴² *Leggi*, b. 150, cc. 815-819 (17 lug. 1546).

⁴³ *Ibid.*, cc. 865r-865v.

⁴⁴ Bailo, b. 252, reg. 343, c. 24.

⁴⁵ Sui consoli britannici nell'Impero ottomano cfr. U. Hocabaşoğlu, *Majestelerinin Honsolosları. İngiliz Belgeleriyle Osmanlı imparatorluğu'ndaki İngiliz Konsoloslukları (1580-1900)*, İletişim, İstanbul, 2004.

⁴⁶ *Leggi*, b. 150, cc. 528, 628-629, 526-526v, 620-627v.

⁴⁷ *Ibid.*, c. 809-810; G. Berchet, *Relazioni dei Consoli Veneti nella Siria* cit., pp. 19-20; V. Costantini, *Il commercio veneziano ad Aleppo nel Settecento*, «Studi Veneziani», 42 (2001), pp. 143-211.

loro elezioni dovessero essere sempre subordinate a un ulteriore benessere del Pien Collegio⁴⁸.

3. Il rinnovamento settecentesco

Le paci con Algeri, Tripoli, Tunisi e il Marocco produssero un benefico effetto sul commercio veneziano, in quanto portarono a una riapertura dei commerci di Ponente⁴⁹. Anche la cantieristica ne trasse giovamento mentre si aprirono nuove sedi consolari. Sull'onda di tale rinascita venne ripresa anche la normativa marittima, con la nascita di un *Codice per la Veneta Mercantile Marina*, ultimo testimone della ritrovata vitalità veneziana sul mare. Dopo secoli di norme varate per regolare casi specifici, che si erano sedimentate le une sulle altre, si giunse così alla codificazione⁵⁰.

Nel *Codice* i consoli, persa gran parte delle più ampie antiche funzioni, erano riconosciuti unicamente come i pubblici funzionari incaricati di vegliare sul commercio e proteggere i sudditi nelle zone di loro competenza; solo la pubblica autorità poteva concedere le patenti con cui erano nominati e le commissioni, cioè le regole cui dovevano attenersi (cap. 1); potevano aspirare al titolo solo sudditi veneti maggiorenni (cioè che avessero compiuto i venticinque anni) che non fossero mai incappati in problemi con la giustizia (cap. 2); la loro carica era quinquennale, anche se era facile essere riconfermati (cap. 3); nel caso non avessero adempiuto a quanto loro commesso potevano essere comunque rimossi anzitempo (cap. 4); per ottenere materialmente la carica dovevano presentare le loro patenti ai comandanti del luogo di nomina e dovevano riceverne un riconoscimento ufficiale (cap. 5); i consoli non potevano nominare vice-consoli o commessi senza il permesso dei Cinque Savi alla Mercanzia (cap. 6); era loro imposto di non alterare il valore solito dei diritti consolari (cap. 7) e di non esigere altre contribuzioni (cap. 9); era loro compito

⁴⁸ *Leggi*, b. 150, c. 603-604v; A. Ravà, *Il fallimento di un console veneto a Trieste e una lettera di Casanova*, «Ateneo Veneto», a. XXXIII, 1/2 (mar.-apr. 1910), pp. 225-233.

⁴⁹ F. Corò, *Il consolato della Repubblica di Venezia a Tripoli dal 1764 al 1797*, «Libia. Rivista di studi libici», 3 (1955), pp. 5-15.

⁵⁰ M. Costantini, *Commercio e marina*, in P. Dal Negro, P. Preto (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 8, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1998, pp. 555-612. G. Zordan, *Il Codice per la Veneta Mercantile Marina*, 2 voll., Cedam, Padova 1981-1987, I, p. 57.

tenere un libro, con i fogli numerati e con il sigillo di San Marco, su cui annotare le navi venete che giungevano nel porto di loro competenza, la loro qualità, il carico, il numero e la data della patente del capitano, nonché altre informazioni (cap. 8), inoltre dovevano verificare presso il capitano le polizze di carico, le fedi di sanità (cap. 22) e le patenti (capp. 27-28); dovevano informare i Cinque Savi di ogni disaccordo tra sudditi veneti (cap. 10), che potevano anche arrestare e inviare a Venezia (cap. 11), e di ogni altra notizia importante per il commercio e la navigazione (cap. 23); da parte loro i sudditi veneti non potevano rivolgersi a un rappresentante consolare di altra nazione (cap. 32), né disobbedire ad un ordine dato loro per scritto da un console, salvo poi appellarsi agli uffici competenti (cap. 31); era compito dei consoli eleggere in piena libertà il proprio cancelliere, di cui erano però responsabili (cap. 12), che aveva specifiche competenze (cap. 21, 32) e che, in caso della morte del console, lo doveva sostituire (cap. 29); dovevano inoltre occuparsi di quanto poteva succedere ai bastimenti della nazione, dei naufragi, della situazione patrimoniale dei sudditi morti con o senza testamento nei territori di loro giurisdizione, dei contratti di noleggio o altri atti; la loro certificazione in tali casi valeva come quella di pubblico notaio veneto (capp. 13-20, 24); ai consoli in Levante e Nord-Africa era consentito mantenere dei cappellani cattolici, degli interpreti e delle guardie (capp. 25-26); l'archivio del consolato doveva rimanere nella sede ufficiale (cap. 30); era compito dei consoli far rispettare ed eseguire tutta questa normativa (cap. 34)⁵¹.

Il *Codice* rimase in vigore per brevissimo tempo. Nel 1797 la Serenissima Repubblica andò incontro a una fine ingloriosa e il 12 maggio il vessillo marciano venne mestamente ammainato. Eppure l'8 luglio di quello stesso anno, quando le truppe francesi erano già nella città che aveva aperto loro le porte, la bandiera con il leone alato sventolò un'ultima volta sui pennoni di un convoglio di navi che faceva vela per Alessandria d'Egitto: i passaporti che i capitani recavano erano stati emessi dai nuovi governanti, ma l'emblema che proteggeva quei legni era quello antico, ancora rispettato e temuto nelle acque del Mediterraneo⁵².

⁵¹ *Codice per la Veneta Mercantile Marina approvato con decreto dell'Eccellentissimo Senato 21 settembre 1786*, Pinelli, Venetiis, 1786, pp. 118-132 (titolo XII).

⁵² G. Zordan, *Il codice cit.* pp. 52-54, 94; M.P. Pedani, *Appunti sul consolato veneto in Marocco cit.*, pp. 89-96; M.P. Pedani, *Convergenze mediterranee: la rotta del leone*,

4. Le funzioni dei consoli

Come si è detto, al console veneto spettava innanzi tutto la protezione dei suoi concittadini e le sue funzioni erano regolate dagli accordi stipulati con i sovrani nei cui porti si trovava ad operare. Doveva custodire i beni di coloro che morivano all'estero e farli pervenire agli eredi; amministrava i beni della colonia e riscuotere le tasse che gli erano dovute. Era anche giudice in civile e penale per i suoi sottoposti, anche se l'ampiezza della sua giurisdizione variò di molto a seconda delle epoche e dello stato in cui risiedeva. Nelle decisioni più importanti era coadiuvato da un consiglio formato di solito da dodici membri, che in realtà potevano essere di più o di meno a seconda delle circostanze, scelti tra i più importanti della comunità; in località particolarmente importanti, come per esempio Alessandria d'Egitto, vi è testimonianza anche dell'esistenza, almeno nello scorcio del Medioevo, di un Maggior Consiglio, comprendente tutti i mercanti presenti in quel momento nella colonia.

Il Consiglio dei XII, modellato su un simile organo che si formava su tutte le navi mercantili veneziane quando erano in viaggio, interveniva quando si dovevano stabilire inasprimenti di tassazione, oppure quando il console era impossibilitato ad agire per assenza, malattia, morte, o anche perché personalmente interessato alla questione dibattuta; infine lo stesso consiglio poteva nominare un vice-console nel caso la carica maggiore fosse rimasta temporaneamente vacante. Quest'ultima funzione apparteneva anche al reggitore in carica della colonia che nominava vice-consoli, sia nel caso ci fosse bisogno di sbrigare un unico particolare affare, espletato il quale l'incaricato decadeva, sia per un periodo più o meno lungo, per esempio nel caso di una assenza prolungata, oppure ancora per avere un proprio rappresentante in qualche località vicina.

Nel Medioevo i consoli delle piazze più importanti, nominati a Venezia, prima di lasciare la città, dovevano scegliere un cappellano, un medico e alle volte anche un cerusico e un cuoco che li accompagnassero. Particolarmente importante era la prima carica, in quanto il prete del consolato svolgeva di solito anche le funzioni

di cancelliere e scrivano. I preti-notai, scomparsi nel resto d'Italia già verso il Mille, continuarono ad essere inviati soprattutto in Levante, anche quando nella stessa Venezia il notariato era ormai diventato appannaggio dei laici. L'uso andò perdendosi in età moderna: il 29 maggio 1568, per esempio, il Senato ordinò al nuovo console in Siria di condurre con sé un laico come cancelliere e di lasciare la cura spirituale della colonia nelle mani di due frati del Monte Sion⁵³.

Nei tempi più antichi i rappresentanti consolari veneti non potevano esercitare direttamente la mercatura, anche se alcuni ebbero particolari dispense, in genere limitate a pochi particolari prodotti⁵⁴, con l'Età Moderna e la decadenza dei commerci veneziani, tale divieto venne molto spesso disatteso, soprattutto nel caso di vice-consoli o di agenti. I consoli veneti, in quanto funzionari dello stato, ricevevano un regolare stipendio, che veniva o pagato direttamente da Venezia o dedotto dalle tasse riscosse in loco.

La figura del console nacque dunque per tutelare i mercanti in un periodo in cui, sia in Oriente che in Occidente, la personalità della legge consentiva al capo di una comunità di esercitare anche un'attività giurisdizionale. Nell'Europa moderna, con la nascita di nuovi stati nazionali, sempre più centralizzati, tale potere venne ridotto e la funzione consolare divenne qui di natura quasi esclusivamente esecutiva. Al contrario nei paesi islamici del Mediterraneo i consoli mantennero l'antica funzione di giudici per i membri della propria comunità⁵⁵. La progressiva debolezza dell'Impero ottomano, costretto a distribuire sempre maggiori privilegi ai mercanti europei, unita a una prassi ormai consolidata, diede ai consoli sempre maggior influenza⁵⁶. Molto spesso essi stessi si attribuirono poi anche la funzione di giudici in casi misti, in cui cioè una delle parti convenute era musulmana. A questo proposito bisogna tener presente però anche

⁵³ G. Berchet, *Relazioni dei Consoli Veneti nella Siria* cit., p. 49.

⁵⁴ Per esempio al bailo in Armenia venne consentito nel 1273 di commerciare in cotone, cfr. *Leggi*, b. 150, c. 650-650v. Il console in Egitto poteva invece commerciare in pietre preziose; M.P. Pedani, *Balas Rubies for the king of England (1413-1415)*, «Electronic Journal of Oriental Studies», 5/7 (2002), pp. 1-13.

⁵⁵ N. Steensgaard, *Consuls and Nations in the Levant from 1570 to 1650*, «The Scandinavian Economic History Review», 15/1-2 (1967), pp. 13-55.

⁵⁶ S. Faroqhi, *The Ottoman Empire and the World around it*, Tauris, London, 2004, pp. 60-62; M.H. van den Boogert, *The Capitulations and the Ottoman Legal System. Qadis, Consuls and Berattis in the 18th Century*, Brill, Leiden-Boston, 2005, pp. 33-61.

il costo del giudizio, che variava se a giudicare era un console cristiano o un cadì: essendo spesso il giudizio del primo meno caro, si spiega facilmente perché anche un musulmano potesse accettare di risolvere una causa ricorrendo all'autorità cui faceva riferimento la controparte. Inoltre il diritto islamico ammetteva che, nelle controversie civili tra musulmani e cristiani, fosse possibile rivolgersi anche a infedeli, pur considerando il loro giudizio non come una vera e propria sentenza, poiché la giurisdizione propriamente detta sui musulmani spettava solo al cadì, bensì un semplice lodo arbitrale⁵⁷.

In casi del genere naturalmente aveva importanza anche la fama e la rete di conoscenze che un console aveva nella piazza dove operava e trattandosi, soprattutto in Età Moderna, spesso di levantini queste difficilmente mancavano. In altri casi poteva però anche nascere un uso locale, accettato anche dall'autorità musulmana, come avvenne per esempio al Cairo ai tempi del *beylerbeyi* Sufi Mehmed (1611-1614) che acconsentì che il console veneto fungesse da vero e proprio giudice anche in tutte le cause miste. Lo stesso console Marco Paruta, riconosceva che il governatore non aveva ingegno sufficiente a reggere la carica affidatagli, e che questo si rifletteva però nel «commodo de mercanti e mercantia» e in un ampliarsi della sua autorità, per cui non avrebbe «saputo desiderar d'avantaggio»⁵⁸.

Una pagina interessante della vita delle colonie mercantili è rappresentata dagli stretti legami che alle volte si instaurarono tra persone appartenenti a stati diversi, accomunate da uno stesso modo di vita in un paese straniero. Accanto alle rivalità commerciali vi furono indubbiamente anche interessi condivisi, che potevano essere maggiormente tutelati operando di comune accordo, e forse anche amicizia. La cooperazione tra le differenti nazioni era possibile. Ne possono essere testimonianza numerosi esempi di accordi tra consoli per boicottare qualche tipo di merce il cui prezzo fosse stato indebitamente gonfiato, come accadde nel 1632 ad Aleppo tra i rappresentanti francese, veneziano e inglese⁵⁹, oppure per emarginare una particolare nazione il cui comportamento danneggiasse le altre o ancora, più comunemente, per opporsi alle esose pretese di una

⁵⁷ D. Santillana, *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita*, 2 voll., Istituto per l'Oriente, Roma, 1926-38, I, p. 106.

⁵⁸ *Relazioni*, b. 31 (in corso di stampa a cura di M.P. Pedani, nel *corpus* delle relazioni di consoli veneti dall'Egitto).

⁵⁹ N. Steensgaard, *Consuls and Nations in the Levant* cit., p. 22.

qualche autorità locale. Per esempio il 18 giugno 1788, mentre aleggiava nell'aria il timore di una guerra contro i cristiani, si radunarono a Tangeri i rappresentanti britannico, veneto, svedese, danese, spagnolo, portoghese e olandese, assieme a quello francese residente a Salé, i quali si promisero con un atto formale reciproca assistenza e scambio di informazioni, coinvolgendo in tale accordo anche i consoli di Genova e degli Stati Uniti, che non erano presenti. I consoli in Marocco mantennero fede a quanto promesso e nei mesi seguenti agirono di comune accordo, arrivando a sottoscrivere tutti assieme anche delle lettere in arabo indirizzate al governatore della città⁶⁰.

Da questo punto di vista particolarmente significativi furono gli anni che il rappresentante veneto Andrea Paruta passò ad Alessandria d'Egitto: nel 1596 il *beylerbeyi* Şerif Mehmed fece impiccare il console francese Paolo Mariani «che per maggior ignominia, et disprezzo fu fatto morir nel luogo publico della giustizia, con l'istessa veste del consolato, et di questa attione ne voleva il bassà esser commendato, non come essecutor, ma come supremo Signor, che avesse ampia et libera potestà di poter condannare i consoli, et facendo sparger voce che havrebbe fatto il medesimo a quelli che s'havessero opposto alli suoi desiderii, stimando per questa via di far condescendere alle sue voglie quelli che più tosto haverebbono eletta la morte che acconsentire a cose pregiudiciali al pubblico servitio». Sicuro di aver così fiaccato la resistenza delle nazioni europee il governatore ottomano impose una tassa straordinaria che, per i sudditi di San Marco, arrivava all'esorbitante cifra di 20 mila ducati veneziani. Seguirono rifiuti e ordini ai mercanti di lasciare il Cairo: alla fine in città rimase il solo Andrea Paruta, che aveva assunto su di sé tutti gli affari pendenti dei cattolici, compresi i francesi che erano partiti assieme al loro nuovo console Borello⁶¹.

Se i veneziani si sentirono per lo più incardinati nell'amministrazione della madrepatria, i rappresentanti di altre nazioni non sempre agirono allo stesso modo. Una determinata persona poteva ricoprire, senza apparente conflitto di interesse, la carica di console per nazioni differenti. Per esempio i consoli generali, consoli e vice-consoli della Repubblica di Ragusa, che erano colonnelli, capitani o luogotenenti delle forze armate ragusee, di solito negli scali di Ponente agivano

⁶⁰ *Mercanzia*, serie I, b. 714, fasc. «Marocco 1790-97» (18 giu. 1788 e 14 gen. 1789).

⁶¹ L. Baschiera (a cura di), *Relazione di Andrea Paruta, console per la Repubblica Veneta in Alessandria*, Tipografia del Commercio di Marco Visentini, Venezia, 1883, p. 9.

anche nella veste di rappresentanti di altri paesi, che spesso li ricercavano per la buona reputazione di cui godevano⁶². Questo comunque potè accadere anche ai veneti: agli inizi del Settecento un certo Caldana, suddito marciano, ricopriva la carica di console d'Olanda a Salonico e nel 1729 venne ad assumere in quel porto anche quella di vice-console veneto⁶³. Allo stesso modo alla fine del Cinquecento erano ufficialmente inclusi nella nazione francese tutti coloro che battevano la bandiera del re Cristianissimo, cioè genovesi, messinesi, lucchesi, sciotti, per non parlare di catalani e bretoni e, naturalmente, marsigliesi⁶⁴. Altre volte invece, cariche parallele per stati diversi non erano ricoperte dalla medesima persona bensì da stretti parenti: per esempio nel 1790 il vice-console veneto in Marocco Giacomo Girolamo Chiappe aveva un fratello, Giuseppe, che era console di Genova e degli Stati Uniti a Mogador, e un altro fratello, Francesco, che serviva come incaricato per gli affari esteri il sovrano marocchino e, allo stesso tempo, era agente degli Stati Uniti presso quella stessa corte⁶⁵.

Altre volte erano i mercanti stessi che sceglievano di appoggiarsi a un console di diversa nazione, se questo rappresentava un vantaggio economico per entrambi. Per esempio all'inizio del Seicento ad Alessandretta tutti preferivano ricorrere al vice-console veneto, anche se vi erano in loco un rappresentante francese e uno inglese, in quanto le autorità turche di quel porto lasciavano che fosse costui a stabilire il momento di carico e scarico delle merci delle navi all'ancora⁶⁶. Questa prerogativa era la contropartita dell'ospitalità veneta: infatti i funzionari del sultano, spesso in viaggio tra Istanbul e Aleppo, quando facevano tappa ad Alessandretta, si sistemavano negli alloggi soggetti al consolato, non essendovi per loro altro luogo adatto in quella zona⁶⁷.

⁶² A. Kisić, *The Role of Ragusian Consulates in the Maritime and Trade Activities of the Dubrovnik Republic*, in *Diplomacy of the Republic of Dubrovnik* cit., p. 349.

⁶³ R. Cessi, *Il consolato veneto* cit.; morto il Caldana nel 1739, l'ambasciatore olandese a Costantinopoli ordinò che l'archivio consolare di Salonico fosse trasferito ad Amsterdam, dove si trovano anche le carte del vice-consolato veneto. Fino alla nomina di un nuovo vice-console veneto le funzioni furono assolve dal console francese.

⁶⁴ G. Berchet, *Relazioni dei Consoli Veneti nella Siria* cit., p. 103.

⁶⁵ *Mercanzia*, serie I, b. 714, fasc. «Marocco 1790-97» (25 gen. 1789 e 15 mag. 1790).

⁶⁶ G. Berchet, *Relazioni dei Consoli Veneti nella Siria* cit., p. 123.

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 106, 124: alla lunga questo si ritorse contro i veneziani in quanto tutti i turchi in viaggio ufficiale tra Istanbul e Aleppo, non solo ministri, ma anche funzionari o semplici militari, sceglievano di fermarsi ad Alessandretta per godere dell'ospitalità veneziana, anche se avrebbero potuto farne a meno.

5. Veneti consoli per sudditi ottomani

L'attività mercantile dei sudditi della Serenissima fu volta soprattutto verso il Levante e verso gli stati islamici. Una lunga frequentazione legava la città di Venezia alle sponde musulmane del Mediterraneo: lo stesso corpo del santo protettore, l'evangelista Marco, era stato trafugato da Alessandria d'Egitto nell'828 proprio da due mercanti, Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, che evidentemente conoscevano già bene i principi religiosi e gli usi islamici. Ancor oggi i mosaici della basilica marciana che illustrano quelle lontane vicende, mostrano i doganieri disgustati di fronte alla carne di maiale che copriva la reliquia al momento del trafugamento, e recano scritta in caratteri latini, vicino al cesto con il santo, la parola *kanzir* (dall'arabo *hanzīr*, porco)⁶⁸.

Non vi furono tuttavia unicamente mercanti europei. In questi ultimi anni gli studi stanno riscoprendo l'importanza degli intermediari musulmani nel commercio a lunga distanza in Età Moderna. Dunque non solo mercanti veneti, francesi, inglesi od olandesi, ma anche sudditi ottomani e, tra questi, non solo ebrei, armeni o greci ma anche turchi dell'Anatolia o dei Balcani assieme ad egiziani e siriani. La creazione a Venezia di un fondaco nel quale concentrare tutti i musulmani presenti in città, sia sudditi del sultano che dello scia, attuata nel 1621, è indice dell'ampiezza di tale apporto. La Repubblica non cercò di limitare questo commercio e, d'altra parte, neppure il sultano ottomano emise decreti che proibissero ai suoi sudditi di recarsi nella città della laguna. L'unico caso del genere fino ad ora conosciuto risale agli anni '20 del Settecento ed è limitato ai soli sudditi della città di Dulcigno, in quanto alcuni di loro erano stati coinvolti in gravi episodi di sangue avvenuti nei pressi di Piazza San Marco, per i quali il doge aveva vivamente protestato tramite il bailo⁶⁹.

Le uniche leggi emesse dalle magistrature veneziane volte a proibire i commerci con i musulmani riguardavano le società commerciali. Infatti, sia nel 1492 che nel 1601, la Repubblica proibì quelle

⁶⁸ M.P. Pedani, *Mamluk Lions and Venetian Lions 1260-1261*, «Electronic Journal of Oriental Studies», 7/21 (2004), pp.1-17; A. Fabris, *Il leone di San Marco. Un simbolo sovrano*, Società "Duri i Banchi", Venezia, 2006.

⁶⁹ *Bailo*, b. 256, reg. 253, cc. 324-326 metà del mese di *şevval* 1141 (metà mag. 1729) il sultano al sangiaccio di Scutari e al *kadi* di Dulcigno.

miste, formate cioè da cristiani e musulmani⁷⁰. Comunque, proprio la necessità di ripetere tale normativa dimostra che si trattava di una prassi in qualche modo consolidata e, nella documentazione, capita alle volte di imbattersi in imprese di cui almeno uno dei contraenti era un infedele. Per esempio, la compagnia costituitasi nel 1532 per vendere a Solimano il Magnifico la celebre tiara ingioiellata, prodotto dell'artigianato veneziano, era formata dal gioielliere Vincenzo Livrieri, e gli orafi Caorlini (50% del capitale), Pietro Morosini (16,6%), Giacomo Corner, Pietro Zen e Marcantonio Sanudo (16,6%), e dal tesoriere (*defterdar*) ottomano Iskender Çelebi (16,6%): l'oggetto venne venduto per 115.000 ducati, con un guadagno del 100%. Un'altra compagnia mista fu costituita circa un secolo dopo, nel 1636, da Pietro Bevilacqua e Hasan Çelebi in affari per acquistare in solido il vascello chiamato «Tre Lune»⁷¹.

In generale, sia da parte cristiana che da parte islamica vi furono delle resistenze a questo tipo di accordi. Il diritto canonico risponde alla domanda «An liceat Christianis cum Iudaeis aliisque infidelibus societatem mercatorum inire?» affermando che tale società non è illecita, bensì riprovevole: «Christiani ex honestate illam vitare debent». Allo stesso modo da parte islamica si vietano tutti gli accordi che possano determinare una violazione della legge da parte del musulmano, in particolare il *qirāḍ* (*muḍāraba* o commenda), che è da evitare soprattutto se l'infedele è l'agente o l'accomandato (*'āmil*), in quanto ciò può portare a illeciti guadagni come quelli derivanti da mutui fruttiferi o dalla vendita di generi proibiti, quali il vino⁷².

Sin dalla seconda metà del Cinquecento nella città di Venezia i mercanti musulmani non solo trovavano alloggio in locande o case specializzate nell'accoglienza ai sudditi del sultano, ma erano anche protetti dall'intervento di sensali che parlavano il turco, l'arabo e il

⁷⁰ *Mag. Cons.*, *Comune*, II, cc. 115-115v; *Mar*, reg. 13, cc. 91v-93; *Costantinopoli*, reg. 9, cc. 160-160v; R. Cessi (a cura di), *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, 2, Zanichelli, Bologna, 1931, p. 120; E. Ashtor, *Levant Trade in the Later Middle Ages*, Pup, Princeton, 1983, p. 398.

⁷¹ *Atti*, reg. 11000, cc. 255-256, 264v-265, 271v, 306-309, 327v-328, 375v-378v; M. Sanuto, *I Diarii*, 58 voll., Deputazione editrice, Venezia, 1879-1903, LVI, coll. 358-359; G. Necipoğlu, *Süleyman the Magnificent and the Representation of Power in the Context of Ottoman-Hapsburg-Papal Rivalry*, «The Art Bulletin», 71/III (Sep. 1989), pp. 402-427; E. Concina, *Dell'arabico. A Venezia tra Rinascimento e Oriente*, Marsilio, Venezia, 1994, pp. 58-70.

⁷² D. Santillana, *Istituzioni di diritto musulmano* cit., I, p. 104.

persiano, e che, per legge, dovevano intervenire in tutte le transazioni commerciali che li riguardavano. I veneziani si erano infatti uniformati sin dal Medioevo agli usi propri dei paesi islamici tra cui anche a quelli relativi ai sensali (*simsār* o *dallāl*): nel regno fatimide questi funzionari dello stato si prendevano cura dei mercanti stranieri sin dal loro arrivo sul suolo egiziano e vi era anche una tassa particolare detta *samsara*. Quasi lo stesso avveniva anche nella città lagunare⁷³.

Fuori Venezia, nello Stato da Mar della Serenissima, gli affari non si svolgevano sempre con la medesima tranquillità e sotto l'egida dello stato. Di qui la tendenza dei mercanti ottomani ad aggregarsi e a scegliere degli abitanti del luogo come propri fiduciari e rappresentanti. Nacquero così dei veri e propri consoli, anche se all'inizio tale carica non fu riconosciuta ufficialmente né dalla Repubblica né dal sultano⁷⁴.

Fu nel 1598 che, per la prima volta, alcuni dei mercanti residenti nell'isola di Santa Maura, usi a trasferirsi frequentemente nella veneziana Corfù per commerciare, chiesero alle autorità della Serenissima di riconoscere come loro rappresentante un suddito veneto, Teofilo figlio di Giacomo. Tre anni dopo il Senato accolse la loro richiesta. Lo stesso avvenne per l'isola di Zante: nel 1602 Nuzzo, figlio di Teodorino Tomopulo, fu confermato console per i mercanti che arrivavano numerosi da Santa Maura, Lepanto, Patrasso e altri luoghi. Nuzzo aveva preso il posto di un tal Giovanni Catelano, che però non aveva mai ricevuto alcun riconoscimento ufficiale, ma si era solo accordato personalmente con quelli che rappresentava⁷⁵. Negli anni seguenti simili cariche furono accordate ad altri. Anche a Cefalonia venne nominato e confermato, nel 1674, Angelo dalla Decima con il titolo di «console per i sudditi ottomani»⁷⁶. Le guerre della seconda metà del Seicento portarono qualche modifica e qualche interruzione: il consolato a Cipro venne soppresso nel 1721⁷⁷ e sparì anche quello a Cefalonia, mentre un nuovo incaricato comparve a Nauplia, prima con il

⁷³ C. Cahen, *Makhzū miyyāt. Études sur l'histoire économique et financière de l'Égypte médiévale*, Brill, Leiden, 1977, p. 239.

⁷⁴ M.P. Pedani, *Venetian Consuls for Ottoman Subjects*, in *IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey*, (Dubrovnik, Croazia, 20-23 agosto 2002), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2005, pp. 213-219.

⁷⁵ *Mercanzia*, serie II, b. 44, fasc. 102, parte 2^a, cc. 14-20.

⁷⁶ *Mar*, filza 218 (12 lug. 1618); filza 430 (25 ott. 1650); *Mercanzia*, serie II, b. 44.

⁷⁷ *Mar*, filza 878 (3 mag. 1721).

titolo di console e quindi solo di agente⁷⁸. Alla fine del Settecento il console a Zante agiva come rappresentante di tutti gli ottomani facenti ufficialmente parte dell'Impero, anche dei maghrebini, intervenendo anche nel caso di vittime musulmane di naufragi o di pirati.

Se nel Cinquecento furono gli stessi mercanti ottomani a scegliere propri rappresentanti tra i veneti dello Stato da Mar, con la fine di quel secolo essi cominciarono a sentire la necessità di ottenere per la loro scelta un qualche riconoscimento ufficiale da un'autorità costituita. A questo punto però non si rivolsero a Istanbul, bensì a Venezia, nel cui territorio usavano commerciare. I veneziani dunque cominciarono ad applicare le proprie leggi a tale istituzione consolare, prima di tutto cercando sempre che si presentasse più di un candidato per la carica, in modo che fosse possibile operare una scelta. Venezia lasciò comunque ai mercanti il diritto di rifiutare un console nel caso non lo avessero considerato in grado di tutelare i loro interessi. Così avvenne per esempio per il console a Corfù, che fu allontanato dalla carica nel 1629 in seguito a una petizione degli stessi mercanti⁷⁹. A poco a poco la Repubblica trasformò i consoli per i sudditi ottomani in pubblici ufficiali, per cui valeva dunque la legislazione veneziana: per esempio restavano in carica cinque anni, al cui termine il posto doveva essere nuovamente messo a concorso, come accadeva in quel tempo soprattutto per gli agenti consolari⁸⁰.

Una volta incardinati nell'amministrazione periferica veneziana, i consoli per i sudditi ottomani si videro attribuire anche alcuni compiti specifici dalla Repubblica. Oltre a difendere gli interessi dei mercanti in modo generico essi dovevano puntualmente controllare le merci ottomane all'arrivo nel porto di loro competenza, controllare le persone e inviarle al lazzeretto per la debita contumacia e, infine, fornire alle autorità la lista degli arrivi in modo che niente e nessuno sfuggisse a tasse e a dazi. I consoli a Zante e Corfù dovevano inoltre fornire una lista di tutte le merci in transito per Venezia, soprattutto se si trattava di seta, in modo che casse e balle non potessero essere indebitamente sbarcate durante il transito nell'Adriatico; allo stesso modo dovevano controllare che quanto veniva esportato da Venezia verso l'Impero otto-

⁷⁸ *Mercanzia*, serie II, b. 44, fasc. 196. In Nauplia ci furono come agente Atanasio Sagomalà, (1700) e quindi i consoli Giovanni Bozzis (1700) e Angelino Lambranò (1703, 1705).

⁷⁹ *Mercanzia*, serie II, b. 44, fasc. 102, parte 1^a, c. 11.

⁸⁰ *Mar*, filza 752 (10 dic. 1699).

mano raggiungesse effettivamente la sua destinazione e non fosse scaricato di nascosto nei porti della costa italiana o di quella dalmata⁸¹.

Questi consoli non furono mai pagati da Venezia, bensì direttamente dai mercanti ottomani. In tal modo la Repubblica traeva un duplice beneficio: aveva dei funzionari senza caricarsi del loro stipendio ed esercitava un controllo effettivo sull'importazione ed esportazione dall'Impero. In genere ci si accorgeva subito se la carica di console a Cipro o Zante rimaneva vacante, a causa della drastica diminuzione della merce che pagava i balzelli e dall'aumento del contrabbando: per esempio per quest'ultima isola nel 1697 solo 41 balle di seta transitarono per Venezia pagando le tasse dovute, mentre nel 1700, con un nuovo console, furono 430 le balle di seta che proseguirono per la medesima destinazione⁸².

I mercanti ottomani che usufruirono di questo genere di consoli portavano spesso nomi greci, fatto che non stupisce data l'ubicazione dei consolati. Comunque dalla seconda metà del Seicento in poi compaiono tra loro anche persone con nomi musulmani. Che la carica non fosse pensata ad esclusivo vantaggio dei greci venne ribadito anche dalle autorità veneziane nel 1721⁸³. Per quanto riguarda poi i sudditi ottomani di altre nazionalità, si può notare il caso dei mercanti ebrei che nel Seicento ebbero a Zante un proprio console⁸⁴. A Spalato, invece, Daniele Rodriguez venne nominato nel 1589 console sia per gli ebrei Levantini che Ponentini e l'anno seguente ottenne anche la carica per gli ebrei sudditi ottomani. Marco Cavagnin, Giuseppe Pensa, Samuele Cima, che ressero la carica dopo di lui, non ottennero invece un'investitura ufficiale e nel 1670 il Senato confermò che il Cima, in quanto scelto indipendentemente dai mercanti, non poteva fregiarsi del titolo di console, ma era solo un agente di commercio⁸⁵.

⁸¹ *Mercanzia*, serie II, b. 44, fasc. 102, parte 3^a, cc. 10-11.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Atti*, b. 8031, cc. 613v-614; *Mar*, filza 677 (30 ott. 1688); filza 878 (3 mag. 1721), e allegato (2 apr. 1721).

⁸⁴ *Mercanzia*, serie II, b. 44, fasc. 101; fasc. 102, parte 1^a, cc. 9, 12, 14. Prima compare un Samuele, seguito dal genero Giacobbe Levi, che rimase in carica sino alla morte nel 1636. Quindi il Senato veneziano decise che gli ebrei sudditi ottomani potevano servirsi sia del console nominato per loro, sia di qualsiasi altro, con il titolo di agente. Da questo momento non vi è menzione di altri consoli per ebrei a Zante.

⁸⁵ *Mercanzia*, serie II, b. 44, fasc. 115. Daniel Rodriguez fu uno dei fondatori dello scalo di Spalato nel 1573, cfr. R. Paci, *La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani tra Cinque e Seicento*, Deputazione editrice, Venezia, 1971, pp. 48-60. Nel 1573 aveva il titolo di console per i Ponentini a Venezia; poi servi come console per gli

Si è soliti affermare che gli ottomani appresero tardi le vie della diplomazia internazionale, anche se è stato dimostrato che utilizzarono regolarmente ambasciatori sin dalla fine del Trecento⁸⁶. Allo stesso modo per quanto riguarda la rappresentanza consolare si dice che l'Impero si disinteressò di tale istituto sino al 1802, quando per la prima volta vennero inviati dei consoli (chiamati *şehbender*) presso piazze commerciali estere⁸⁷.

Nuovi documenti permettono ora di affermare che l'interesse del governo ottomano per questo genere di funzionari cominciò prima, almeno nella prima metà del Settecento, per quanto sotto la pressione dei mercanti più che non per una precisa scelta strategica. Infatti quando vi fu qualche motivo di dissenso tra i mercanti ottomani e i veneziani rispetto ai consoli, entrambe le parti in causa fecero di solito riferimento all'autorità provinciale o centrale ottomana. Per esempio nel 1720 dei commercianti di Gianina, che non volevano avere alcun console a Corfù, fecero appello sia al Senato veneziano che agli emini di Arta e Gianina: in seguito a tale azione sia il console Giorgio Venerando che il vice-console Pietro Combici, eletti dalla Repubblica, furono allontanati dalla carica e quel consolato venne abolito⁸⁸. Così nel 1722 dei mercanti provenienti da Santomeri e Varda, che non volevano che un certo Angelo Foscardi ricoprisse la carica di console a Zante, si presentarono dal cadì della loro terra, Mehmed, assieme a un proprio candidato per quell'ufficio, Costantino Agnosti; non avendo ottenuto quanto speravano si recarono allora a Istanbul, mentre altri che sostenevano invece il console Foscardi si recarono dal *serasker*, che era allora in Morea, per sostenere un punto di vista opposto; alla fine comunque fu il provveditore generale da Mar veneziano a riconfermare il console e a bandire il suo avversario⁸⁹. Alcuni anni dopo, nel 1728, i mercanti di Misso-

ebrei a Narenta e a Ragusa; intorno al 1580 il console per i Levantini a Venezia era Hayyim Saruq, cfr. B. Arbel, *Trading Nations. Jews and Venetians in the Early Modern Eastern Mediterranean*, Brill, Leiden-New York-Köln 1995, pp. 158-164.

⁸⁶ A. Fabris, *From Adrianople to Constantinople: Venetian-Ottoman Diplomatic Missions, 1360-1453*, «Mediterranean Historical Review», 7/2 (Dec. 1992), pp. 154-200; M.P. Pedani, *In nome del Gran Signore. Inviati ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra di Candia*, Deputazione editrice, Venezia, 1994 (Miscellanea di Studi e Memorie, xxx).

⁸⁷ B. Spuler, *Consul*, in *Encyclopaedia of Islam*, Brill, Leiden, 1999, II, pp. 61-62.

⁸⁸ *Mar*, filza 878 (3 mag. 1721).

⁸⁹ *Bailo*, b. 254, reg. 350, c. 293 (2 *rebiyülevvel* 1135); in questo documento Costantino è chiamato «Anüstī»; cfr. anche *Mercanzia*, serie II, b. 44, fasc. 102, parte 3^a, cc. 20, 29-31, dove Costantino è chiamato «Logoteti».

lungi e Anatolico chiesero al loro *müfti* che informasse il bailo veneziano che il console a Zante, Francesco Russo, faceva loro pagare un dazio maggiore del 10%, mentre avrebbe dovuto essere solo del 3%, e che quindi era necessario togliergli l'incarico⁹⁰.

A poco a poco le autorità ottomane cominciarono dunque a interessarsi della questione. Il termine usato nei documenti ottomani per indicare tali consoli era lo stesso che veniva allora attribuito comunemente ai rappresentanti consolari dei cristiani, cioè «*qūnslūš*»⁹¹. Alla fine anche la Porta cominciò dunque a emettere dei *berat* (patenti) con cui riconosceva ufficialmente chi ricopriva tale carica. Naturalmente la trafila che il candidato avrebbe dovuto seguire secondo la legislazione veneziana, era ufficialmente ignorata dall'autorità ottomana. Per questo nel 1745 il *reis efendi*, il capo della cancelleria ottomana, informò il *bailo* veneziano che Anastasio Boloni era il nuovo vice-console a Zante, scelto dai mercanti di Missolongi e Anatolico e riconosciuto con un *i'lām* del cadì di Angelocastro datato alla metà del mese di *rebiyūlahūr* 1158: per il nuovo ufficiale, «secondo l'antico costume» (*sic*), era già stato emesso il *berat* di nomina⁹².

6. Veneti, consoli per altre nazioni

Vi furono anche casi in cui i sudditi di San Marco ottennero la carica di console di altre nazioni; quando ciò avvenne non sempre però la Repubblica poté avere un ruolo determinante. Per esempio, intorno al 1635, il veneto Santo Seghezzi prese in affitto il consolato francese in Egitto dai figli del defunto ambasciatore a Istanbul François Savary de Brèves⁹³ e ne approfittò per nuocere in ogni modo sia al rappresentante veneto, di cui si sentiva superiore, sia ai mercanti della Serenissima, arrivando a farsi indebitamente pagare le tasse dai greci, sudditi veneti, che transitavano per la piazza del Cairo⁹⁴.

⁹⁰ *Bailo*, b. 256, reg. 353, c. 206 (senza data, *post lug.* 1728).

⁹¹ *Bailo*, b. 254, reg. 350, c. 293 (2 *rebiyūlevvel* 1135); b. 256, reg. 353, c. 206 (senza data, *post lug.* 1728).

⁹² *Mercanzia*, b. 44, fasc. 102, parte 3^a, c. 51.

⁹³ J.-L. Bacqué-Grammond, S. Küneralp, F. Hitzel, *Représentant permanents de la France en Turquie (1536-1991) et de la Turquie en France (1797-1991)*, isis, Istanbul-Paris, 1991, p. 16.

⁹⁴ C. Poma, *Il consolato veneto in Egitto* cit., pp. 463-502.

La carica di console di Venezia infatti poteva essere appetita da molti e il non averla ottenuta portò a recriminazioni e alle volte vere e proprie vendette contro chi era stato più abile o fortunato: per esempio nel 1790 in Marocco un pittore di nome Crocco, disilluso nelle sue aspirazioni, si vendicò diffondendo la voce a corte che ad Algeri i veneziani pagavano un tributo di 10.000 zecchini l'anno e che il vice-console Chiappe intascava la differenza tra la stessa somma, versata dalla Repubblica anche per il Marocco, e quanto effettivamente veniva consegnato al sovrano⁹⁵.

I veneziani in generale godevano fama di affidabilità nelle piazze del Levante, soprattutto tra i musulmani che commerciavano con gli europei. Non sappiamo di che nazionalità fosse l'agente consolare per i persiani che nel 1580 si trovava a Ormuz, allora territorio portoghese, ma una trentina di anni dopo fu lo stesso scià a chiedere al console veneto ad Aleppo, Giovanni Francesco Sagredo, oggi conosciuto dagli storici in quanto amico di Galileo, di agire anche a favore dei suoi sudditi. In quegli anni 'Abbās I cercava in ogni modo di avere contatti con la Repubblica, anche in funzione anti-ottomana. Inviò a più riprese propri rappresentanti al doge, sia per sollecitare la sua amicizia, che per acquistare armi o oggetti particolari come anche occhiali, specchi o anche sementi di fiori, introvabili nelle sue terre⁹⁶.

Tra fine Cinquecento e inizio Seicento i mercanti persiani cominciarono a raggiungere direttamente il lontano mercato di Rialto, per vendervi soprattutto sete preziose: 'Abbās I infatti aveva cominciato a vestirsi con abiti di tela di cotone imbottita, lanciando una moda estremamente vantaggiosa per l'economia del suo stato: l'importazione dei panni di lana veneziani diminuì drasticamente e allo stesso tempo grandi quantità di seta grezza vennero vendute alle nuove fabbriche sorte da poco nel territorio ottomano di Bursa. Allo stesso tempo il sovrano sostenne l'esportazione, anche su lunghe distanze, e i mercanti persiani cominciarono a transitare per Ormuz, Baghdad, Aleppo e quindi ad Alessandretta dove si imbarcavano su

⁹⁵ *Mercanzia*, serie I, b. 714, fasc. «Marocco 1790-97» (15 mag. 1790 e 29 ott. 1793).

⁹⁶ G. Berchet, *La Repubblica di Venezia e la Persia*, Tipografia, Paravia, Torino, 1865, pp. 73, 185, 252-254; Id., *La Repubblica di Venezia e la Persia, nuovi documenti e registi*, «Raccolta Veneta. Collezione di documenti relativi alla storia, all'archeologia, alla numismatica, serie I, tomo I (1866)», pp. 5-62; G. Rota, *Diplomatic Relations between Safavid Persia and the Republic of Venice. An Overview*, in H.C. Güzel, C.C. Oğuz, O. Karatay (a cura di), *The Turks*, cit., II, pp. 580-587; *Persia*, nn. 16-21.

navi veneziane per far vela verso la terra di San Marco. Di qui la necessità di avere una persona nella piazza ottomana di Aleppo che li tutelasse⁹⁷.

Molti dei sudditi dello scià che si recarono a Venezia erano armeni cristiani, soprattutto di Julfa, che trovavano nella città lagunare una comunità di compatrioti che si era lì stabilita sin dal Medioevo. Più interessanti appaiono però i persiani musulmani, che evidentemente giunsero in un certo numero nelle lagune, se, al momento di creare il nuovo fondaco dei turchi, si pensò di sistemarli assieme agli ottomani. Finché si fermarono a Venezia, anche loro, come questi ultimi, non ebbero un proprio console, ma vennero tutelati da sensali specializzati e da interpreti che conoscevano la loro lingua, come Giacomo de Nores o Pietro Fortis⁹⁸. Tra i sudditi dello scià e quelli del Gran Signore le differenze erano sia politiche che religiose, essendo gli uni sciiti e gli altri per lo più sunniti, e quindi difficili da sanare. Quando, nel 1662, la Repubblica cercò di far rispettare l'obbligo di residenza nel fondaco per tutti i musulmani presenti in città, i persiani vedendo inascoltate le ragioni del rifiuto a una tale innaturale coabitazione, preferirono tristemente abbandonare il mercato realtino, ove non fecero più ritorno⁹⁹.

7. Conclusioni

All'inizio di questo saggio si è ricordato che l'istituzione consolare, così come si è evoluta nella prassi odierna, trova la sua origine nella legislazione veneziana. Un ulteriore passo permette di costatare alcune similitudini tra la figura e compiti del console e della comunità che in lui si riconosceva e alcuni principi del diritto islamico, in particolare quelli che reggono i *dimmi*, il gregge protetto dei non-

⁹⁷ G. Berchet, *Relazioni dei Consoli Veneti nella Siria* cit., p. 131 (relazione del 1611), 158 (relazione del 1614); S. Faroqhi, *Crisis and Change 1590-1699*, in H. Inalcik, D. Quataert (a cura di), *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914*, Cup, Cambridge, 1994, pp. 411-636, in particolare pp. 499-509.

⁹⁸ Sulla vita romanzesca di Giacomo de Nores, cfr. *Atti*, b. 32, cc. 41-42v, notaio Franco Alcinai; G. Corazzol, *Varietà notarile: scorci di vita economica e sociale*, in G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia*, 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, pp. 775-791.

⁹⁹ U. Tucci, *Tra Venezia e mondo turco: i mercanti*, in *Venezia e i Turchi*, Electa, Milano, 1985, pp. 38-55.

musulmani stabilirsi in terra d'Islam. Secondo tale diritto la legge di ciascuno dipende non dal luogo d'origine o dalla nazionalità, bensì dalla fede che professa; viene cioè rispettato in parte il principio di personalità della legge su base religiosa. Da ciò deriva che i *ḍimmī*, nel campo dello statuto personale, seguono le loro leggi, che sono amministrare e applicate dalla loro autorità religiosa. Accettando di pagare tributo i possessori del Libro *ahl al-Kitāb*, cioè ebrei, cristiani e anche mazdeisti, ottengono protezione (*ḍimma*) e sicurezza per le loro vite e i loro beni. La *ḍimma*, è dunque un vero e proprio accordo bilaterale tra i *ḍimmī* e la comunità musulmana¹⁰⁰.

Nel Medioevo e in Età Moderna la condizione giuridica del *ḍimmī* non differiva molto con quella del mercante cristiano il cui sovrano aveva stipulato degli accordi con la controparte musulmana. È stato dimostrato che le capitolazioni di commercio, se stabilite tra paesi limitrofi derivavano dal concetto di *hudna* (tregua), mentre se erano accordate a un paese con cui lo stato islamico non aveva frontiere in comune, erano basate su un ampliamento del concetto di *amān*, salvacondotto, trasformato in *amān 'amm* (salvacondotto generale)¹⁰¹. In entrambi i casi il mercante straniero che commerciava in terra d'Islam doveva sottostare alle stesse regole di comportamento dei *ḍimmī*, variando solo il modo di corrispondere la capitazione, che era sostituita da un tributo pagato dal sovrano cristiano per tutti i suoi sudditi. In particolare le regole relative all'applicazione del diritto personale rimanevano le stesse. Mancando però un funzionario religioso, la funzione giudicante era attribuita al console, come capo della comunità; tale autonomia arrivava, per i consoli così come per i capi *ḍimmī*, fino alla possibilità di comminare la pena capitale, se questa era prevista dalla propria legge.

Si può qui notare come nell'Egitto mamelucco, tutti i consoli europei, e quindi non solo quelli veneziani, usavano riscuotere anche uno stipendio elargito dal sultano, chiamato *ḡāmakīyya*. Ai consoli veneziani a Damasco si cominciò a corrispondere nel 1422, ed essa all'inizio del Cinquecento ammontava a 200 ducati, la stessa cifra pagata al console da Venezia. Anche il signore di Granada stabilì nel

¹⁰⁰ D. Santillana, *Istituzioni di diritto musulmano* cit., I, pp. 97-98.

¹⁰¹ M.P. Pedani, *La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa*, Cafoscarina, Venezia, 1996 (Quaderni di Studi Arabi. Studi e testi, 2), pp. 9-17; M.P. Pedani, *Dalla frontiera al confine*, Herder, Roma, 2002 (Quaderni di Studi Arabi. Studi e testi, 5), pp. 106-107.

1400 di versare al rappresentante veneziano 200 doppie d'oro, a carico del suo tesoro¹⁰². Anche se spesse volte i funzionari musulmani si dimenticarono di versarla, tuttavia tale contribuzione rappresenta una pratica singolarmente interessante in quanto il termine *ġamakiyya* era quello generalmente utilizzato per gli emolumenti in denaro forniti da quegli stessi sovrani ai loro funzionari¹⁰³. Questo fa pensare a un qualche tipo di incardinamento della figura del console straniero nell'amministrazione del paese, come responsabile della comunità di cui era a capo. Si spiegherebbe così ancora più chiaramente perché fosse loro attribuita la giurisdizione sui compatrioti: tutti protetti da un unico salvacondotto generale essi formavano un'unica comunità sotto la guida del console mantenendo in gran parte, in base al diritto islamico, le proprie leggi.

L'assimilazione di una comunità cristiana di mercanti a una comunità religiosa si può evincere anche dai titoli con cui tante volte i sovrani islamici si rivolsero nelle loro lettere alle controparti cristiane: per esempio il mamelucco Qā' it Bay scrisse nel 1473 al doge di Venezia chiamandolo *mağd al-milla al-masīhiyya*¹⁰⁴; *Hala mefahurū al-ūmera'i al-'izami al-'iseviye meraci'u ku kübera'i al-fiham fi al-milleti al mesihīye Venedik doji olan Civane Kornaro ve sayir begleri...* scrisse invece il sultano ottomano Murad IV al doge Giovanni Corner e alla Signoria di Venezia nel 1625¹⁰⁵. *Milla*, da cui il turco *millet*, è il termine usato per indicare appunto la comunità religiosa.

Mentre nell'Europa medievale la figura del mercante cominciava faticosamente a imporsi in una cultura che considerava la società tripartita tra chi lavorava la terra, chi combatteva e chi pregava, nel Vicino Oriente islamico la figura del Profeta, che conduceva le carovane lungo le vie desertiche dell'Arabia, presentava un ben diverso alto modello di riferimento. Le città del Levante erano molto più popolose di quelle europee e i contatti erano frequenti anche con

¹⁰² *Commemoriali*, reg. 9, c. 111v; *Commemoriali*, reg. 11, c. 76 (74).

¹⁰³ F. Wilken, *Über die Venetianischen Consuln zu Alexandrien in 15. und 16. Jahrhundert. Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 28 april 1831*, Königlichem Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1832, pp. 7-8; E. Ashtor, *Levant Trade in the Later Middle Ages* cit., p. 413 (non concordo nel ritenere che si trattasse di una semplice restituzione di parte delle tasse pagate dai mercanti della nazione, anche perché in tal caso non si sarebbe trattato di una cifra fissa bensì di un corrispettivo in proporzione alle merci transitate); H. Mones, *Djamakiyya*, in *Encyclopaedia* cit., II, p. 413.

¹⁰⁴ M.O.H. Ursinus, *Millet*, in *Encyclopaedia* cit., VII, pp. 61-63.

¹⁰⁵ M.P. Pedani, *La dimora della pace* cit., p. 73.

popoli lontani, cosicché i giuristi musulmani erano usi applicare l'analogia per risolvere situazioni sempre nuove, giungendo a soluzioni originali che proprio per la loro pragmatica efficacia potevano trasmettere facilmente altrove. Così molti istituti del diritto consuetudinario commerciale musulmano arrivarono in Europa: per esempio i termini *avallo*, *cheque* e *sensale* derivano dall'arabo (*ḥawāla*, la girata della cambiale, *ṣakk* il documento scritto, e *simsār*, il mediatore), e la stessa via fu seguita dall'istituto della commenda (*qirāḍ* o *muḍāraba*)¹⁰⁶. È dunque probabile che anche la figura del console abbia trovato il suo primo sviluppo e ragione d'essere in un'antica frequentazione dei porti islamici da parte dei mercanti italiani.

¹⁰⁶ M. Çizakça, *A Comparative Evolution of Business Partnership. The Islamic World and Europe, with Specific Reference to the Ottoman Archives*, Brill, Leiden, 1996, pp. 3-64.